

□ Interrogazione n. 248

presentata in data 25 luglio 2016

a iniziativa del Consigliere Marconi

“Disposizioni in materia di attestazione proprietà di beni immobili e mobili da parte dei cittadini extracomunitari”

a risposta orale urgente

Ricordato che:

- ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali, le proprietà immobiliari e mobiliari contribuiscono alla determinazione del reddito ISEE e che l'attestazione delle predette proprietà avviene ricorrendo ad una semplice autocertificazione;
- la verifica da parte della Pubblica Amministrazione della veridicità di quanto autocertificato dal soggetto richiedente la prestazione, non è possibile relativamente ai cittadini extracomunitari per le proprietà detenute all'estero, a differenza di quanto invece avviene con cittadini comunitari;

Atteso che:

- è doveroso parificare tutti i cittadini residenti nella nostra Regione, europei ed extracomunitari, sia nei doveri ma anche nei diritti;
- è necessario, per una misura di equità sociale e per una rappresentazione più veritiera della situazione socio-economica del richiedente, garantire pari diritti e doveri a ciascun cittadino in modo da evitare appropriazione certamente indebita di contribuzioni o posizioni in graduatorie più favorevoli ma ingiustificate, proprio per l'impossibilità di controllare la situazione economica dei beneficiari immigrati;

Ritenuto che:

- tutte le richieste di contributi economici, quali ad esempio quelle a sostegno della locazione, l'assegnazione di alloggi pubblici e ogni altra prestazione subordinata alla dichiarazione ISEE, siano erogate sulla base di dichiarazioni rilasciate dalla competente autorità dello Stato straniero che certifichi, quindi, la non proprietà di beni immobili e mobili nello Stato di appartenenza;
- che tale procedura sia utile ai fini della correttezza e della legittimità della spesa nei rapporti con la pubblica amministrazione nel caso di interventi che consistano nell'erogazione di contributi regionali e degli enti locali o altri servizi e utilità economicamente valutabili e nell'assegnazione di beni anche immobili;

Richiamato:

- il DPR n. 294 del 31 agosto 1999 "Regolamento recante norme di attuazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286" che, in particolare all'articolo 2, prevede il rilascio delle certificazioni in questione da parte degli Stati esteri di appartenenza;

tutto ciò premesso,

INTERROGA

la Giunta regionale per conoscere:

- 1) se non ritenga utile stabilire che i richiedenti degli interventi sociali debbano presentare, congiuntamente alla domanda, una certificazione rilasciata dal Consolato dello Stato di appartenenza, che attesti l'eventuale o non proprietà di beni immobili e mobili personali e dei componenti del proprio nucleo familiare.